



Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
Sezione di MESSINA
"Francesco Lo Turco"



federfarma messina
associazione sindacale dei titolari di
farmacia della provincia di messina

Messina, 3 ottobre 2014

Oggetto: Nota congiunta su ricetta dematerializzata.-

Ai Sigg.ri **Medici Medicina Generale e Pediatri Libera Scelta**

Ai Sigg.ri **Titolari di Farmacia Privata**

Il Sindacato FIMMG e la FEDERFARMA MESSINA, in merito alla prescrizioni di farmaci su ricetta dematerializzata, ritengono opportuno rammentare le modalità con cui vanno predisposte le ricette dematerializzate di cui al Decreto Interministeriale Salute e Finanza 2 novembre 2011:

I medici, dopo avere generato la ricetta elettronica, consegneranno il c.d. promemoria all'assistito. La normativa attuale non prevede l'ipotesi di una trasmissione diretta del promemoria dal medico, via e-mail, alle farmacie.

I farmacisti, consegneranno i farmaci solo a presentazione diretta del c.d. promemoria. E' superfluo rammentare che altre forme di erogazione farmaceutica, anche in forma anticipatoria, potrebbero configurare possibili violazioni del principio di libera scelta della farmacia (Ordinamento farmaceutico, art. 15, legge n. 475/68), se non, addirittura, fenomeni di vero e proprio comparaggio (artt. 170 e 171 T.U.LL.SS.) e di inosservanza delle norme deontologiche (Codice deontologico artt. 11 e 15).

Pertanto, si sollecitano le **SS. LL.** ad attenersi alla normativa in atto, al fine di evitare comportamenti non omogenei nei confronti dei cittadini.

Cordialità.

Per FIMMG
Dr. Aurelio Lembo

Vicesegretario Regionale FIMMG

Per FEDERFARMA MESSINA
Dr. Francesco MANGANO

Presidente Federfarma Sicilia
e Federfarma Messina

Legge 2 aprile 1968, n. 475
Norme concernenti il servizio farmaceutico.

art. 15

È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

TITOLO I. ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA.

CAPO I. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

art. 170

Il medico o il veterinario che ricevano, per sè o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

art. 171

Il farmacista che riceva per sè o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.

Se il fatto violi altre disposizioni di legge si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA

Rapporti con i cittadini

TITOLO III

RAPPORTI CON I CITTADINI

art. 11

Libera scelta della farmacia

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge 475/1968.

Rapporti con i medici, i veterinari e gli altri sanitari

TITOLO IV

RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI

art. 15

Divieto di accaparramento di ricette

1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

CAPO II

Doveri del medico e diritti del cittadino

Art. 31

Comparaggio -

Ogni forma di comparaggio è vietata.